

Publicato sulla GU n. 51 del 3/3/2025 il DM 19/2/2025 relativo all'abilitazione dei revisori legali, in tre diverse fasi, allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

## **Abilitazione delle persone fisiche all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità**

### **Introduzione normativa**

Il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, di attuazione della direttiva 2022/2464/UE sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (*Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD*) ha affidato ai revisori legali iscritti nel Registro, qualora abilitati ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il compito di esprimere con apposita relazione redatta ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le proprie conclusioni circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, all'obbligo di marcatura, nonché all'osservanza degli obblighi di informativa di cui al Regolamento UE 2020/852 sulla tassonomia ambientale.

Gli obblighi di rendicontazione sulla sostenibilità sono stati introdotti gradualmente e specularmente anche l'attività di attestazione della conformità della rendicontazione sulla sostenibilità riguarderà i soggetti individuati dalla normativa di riferimento.

## **ABILITAZIONE DELLE PERSONE FISICHE ALL'ATTIVITÀ DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ**

*Ai sensi dell'articolo 6, comma 1-bis del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, "Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, definisce, con decreto, il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro".*

**Con decreto ministeriale del 19 febbraio 2025 (pubblicato sulla GU n. 51 del 3 marzo 2025) è stata data progressiva attuazione a quanto previsto dal citato articolo 6, comma 1-bis prevedendo due diverse fasi per l'invio delle domande di abilitazione all'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità riservate a coloro che sono destinatari delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 18, comma 4 del D.lgs. 125/2024 (revisori iscritti al registro entro la data del 1° gennaio 2026 che abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità – cfr. circolare MEF n. 37 del 12/11/2024) nonché la disciplina di abilitazione a regime per tutti coloro che non rientrano o che non si sono avvalsi delle disposizioni transitorie.**

Il D.M. 19 febbraio 2025 individua in particolare i termini iniziali per poter inviare le istanze di abilitazione tenuto conto della numerosità dei soggetti coinvolti e della relativa modalità di processare le domande pervenute.

**Con l'entrata in vigore del D.M. 19 febbraio 2025 (4 marzo 2025) non trovano più applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis della Legge n. 15 del 21 febbraio 2025 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi ("Decreto Milleproroghe").**

### **COME E QUANDO PRESENTARE DOMANDA**

Per i soggetti destinatari delle disposizioni transitorie, l'articolo 4 del D.M. 19 febbraio 2025 individua modalità e termini di presentazione delle rispettive domande di abilitazione:

- **[FASE 1: A DECORRERE DAL 4 MARZO 2025 \(DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. 19/02/2025\)](#)**

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del D.M. 19/02/2025 possono presentare istanza di abilitazione a decorrere dal 4 marzo 2025 i **soggetti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.lgs 125/2024 (i revisori legali impiegati presso le società di revisione con riferimento agli incarichi di cui all'articolo 18, comma 1 del citato decreto legislativo** da designare quali responsabili dell'esecuzione dell'incarico di attestazione della sostenibilità) in possesso dei requisiti di iscrizione al registro e del conseguimento di almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità conseguiti interamente nel 2024 o nel 2025.

**LE ISTANZE DI ABILITAZIONE PRESENTATE DA SOGGETTI DIVERSI DA QUELLI INDIVIDUATI NELL'ARTICOLO 4, COMMA 3 DEL D.M. 19/02/2025 PRIMA DELLA DATA INDICATA NELLA DETERMINA SARANNO CONSIDERATE INAMMISSIBILI.**

Per maggiori informazioni su come trasmettere l'istanza di abilitazione relativa alla FASE 1 visita l'apposita pagina ([clicca qui](#)). Prima di procedere è consigliabile consultare il [Tutorial](#).

- **FASE 2: A DECORRERE DALLA DATA INDICATA NELLA DETERMINA DEL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO (DA ADOTTARE A CONCLUSIONE DELL'IMPLEMENTAZIONE DELL'APPLICATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AUTOMATICO DELLE ISTANZE DI ABILITAZIONE IL CUI RILASCIO È PREVISTO NEL SECONDO SEMESTRE 2025)**

Nella FASE 2 si completa la possibilità di ottenere l'abilitazione per i soggetti di cui alla disciplina transitoria prevista dall'articolo 18, comma 4 del D.lgs. 125/2024 ovvero per i **revisori iscritti al registro entro la data del 1° gennaio 2026 che abbiano conseguito almeno cinque crediti formativi** – riferiti integralmente al 2024 o al 2025 – nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità entro la data di presentazione dell'istanza di abilitazione (*cf.* circolare MEF n. 37 del 12/11/2024).

Il modulo relativo all'istanza di abilitazione sarà reso disponibile **nell'area riservata del soggetto interessato** precompilato con i dati già presenti nel Registro a decorrere dalla data indicata nella citata determina.

- **FASE 3: ABILITAZIONE A REGIME**

Nella determina del Ragioniere generale dello Stato di cui all'articolo 4, comma 2 del D.M. 19/02/2025 sarà altresì fissato il termine iniziale per l'invio delle istanze di abilitazione a regime ovvero per i **revisori legali iscritti nel Registro in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis) del D.lgs. 39/2010** – obbligo di collaborare, durante il periodo di tirocinio almeno triennale o disgiuntamente a esso, per un periodo di almeno otto mesi allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o ad altri servizi relativi alla sostenibilità – e **4, comma 3-ter del medesimo decreto legislativo** – superamento delle prove di esame nelle ulteriori materie relative alla sostenibilità. Tale disciplina trova applicazione anche ai soggetti che non si sono avvalsi del regime transitorio di cui alle FASI 1 e 2.